



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Prot. n. 00000175/2024

Registro dei Provvedimenti

Ingiunzione n. 01/2024

N. 08 del 04 luglio 2024

AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(Ingiunzione di pagamento ai sensi della Legge 21 dicembre 2018 n. 171)

Società TIKTOK PTE Limited, in persona del suo legale rappresentate pro tempore con sede in 1 Raffles Quay #26-10, South Tower, 048583 Singapore

VISTA la Legge 21 dicembre 2018 n. 171 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTA la documentazione agli atti;

VISTO

- l'art. 3, comma 2, della Legge n. 171/2018 che prevede che *"la presente legge si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nella Repubblica di San Marino, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nella Repubblica di San Marino, quando le attività di trattamento riguardano: a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nella Repubblica di San Marino, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno della Repubblica"*;
- l'art. 7 della Legge n. 171/2018, che dispone che: *"1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della potestà genitoriale. 2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della potestà genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili. 3. Il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguarda"*;

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43- 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 883154 – e-mail: segreteria.ufficio@agpdp.sm
www.garanteprivacy.sm



AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI



- l'art. 27, comma 1, della Legge n. 171/2018 che impone al titolare del trattamento di mettere in atto, sia al momento della determinazione dei mezzi del trattamento, sia all'atto del trattamento stesso, "misure tecniche e organizzative adeguate", volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati al fine di soddisfare i requisiti della presente legge e per tutelare i diritti degli interessati;
- l'art. 73, comma 4, della Legge n. 171/2018, secondo cui: *"la procedura di cui ai comma 2 e 3 non si applica alle violazioni connotate da eccezionale gravità in ragione del grado di responsabilità del titolare e/o delle categorie dei dati interessati e per le quali sussista il concreto pericolo di reiterazione, tenuto conto anche dei seguenti, ulteriori elementi: a) La durata della violazione; b) Le dimensioni del soggetto che ha commesso la violazione; c) I casi di già avvenuta reiterazione della violazione; d) Il numero dei soggetti interessati coinvolti dalla violazione e la tipologia di dati oggetto della violazione nonché i possibili riflessi, anche potenziali, su altri interessati o in generale sulla reputazione nazionale in ordine alla capacità di protezione dei dati personali"*.

PREMESSO

che l'Autorità Garante, con il provvedimento n. 1/bis del 18 febbraio 2021, ha deliberato l'apertura d'ufficio di un procedimento istruttorio, nei confronti della società TikTok PTE Limited Singapore, come sopra compiutamente identificata, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, secondo le risultanze dell'informativa agli atti, ed ha richiesto a detta società informazioni e documentazioni in merito all'esistenza di misure di controllo volte a verificare l'età dell'utente che intende accedere e registrarsi alla piattaforma social in questione.

In particolare, nell'ambito dei poteri ispettivi suoi propri l'Autorità Garante ha richiesto al titolare del trattamento: di fornire ogni informazione necessaria per l'esecuzione delle verifiche (art. 59, comma 1, lett. a, della Legge n. 171/2018), nonché informazioni e documenti afferenti le modalità di trattamento e di tutela dei dati personali (art. 59, comma 1, lett. b-c, della medesima Legge):

- tale provvedimento è stato trasmesso al titolare del trattamento TikTok PTE Limited Singapore tramite raccomandata RR n. 004050740SM, spedita in data 16 marzo 2021 e consegnata in data 25 marzo 2021, come da ricevuta di ritorno agli atti;
- la richiesta di informazioni e documentazione, contenuta nel Provvedimento n. 1/bis del 18 febbraio 2021, non ha avuto alcun riscontro da parte di TikTok Pte Limited Singapore;
- con i provvedimenti n. 95 /2021 del 17 settembre 2021 e n. 172/2023 del 12 ottobre 2023, codesta Autorità Garante, ai sensi dell'art. 61 della Legge n. 171/2018, ha delegato: 1) alla Gendarmeria della Repubblica di San Marino lo svolgimento delle attività di accertamento aventi ad oggetto l'esistenza di misure di controllo sull'età della persona che intende registrarsi alla piattaforma TikTok, al fine di consentire all'Autorità Garante di verificare che tali misure fossero pienamente rispondenti alle prescrizioni sancite dalla Legge n. 171/2018; 2) al Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria del Corpo della Gendarmeria, lo svolgimento delle attività di accertamento aventi ad oggetto il rispetto della normativa vigente in relazione ai limiti di età che consentono di accedere



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43- 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 883154 – e-mail: segreteria.ufficio@agpdp.sm
www.garanteprivacy.sm



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**



- a contenuti liberi e/o di accedere e fruire di contenuti mediante registrazione ed eventuale pagamento dei contenuti;
- le attività di accertamento delegate sono state espletate in data 26 ottobre 2021, in data 8 novembre 2021 e 28 novembre 2023, come descritto in dettaglio nei verbali di accertamento del Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria n. 00611 del 26 ottobre 2021 (Prot. n. 00611/2021), del 8 novembre 2021 Prot. 21/I01/75-1 del 28 novembre 2023 Prot. 23G38/17-1;
 - l'attività istruttoria svolta è stata condotta mediante la creazione di tre diversi account, al fine di simulare l'iscrizione alla piattaforma TikTok di utenti aventi le seguenti caratteristiche: un utente di anni 14; un utente di anni 15 (tramite simulazione dell'iscrizione di un utente al limite dell'età utile per l'autonoma iscrizione alla piattaforma); un utente di anni 21;
 - nell'ambito dei poteri ispettivi attribuiti dagli artt. 59 e 60 della Legge n. 171/2018, sono state estratte, durante il periodo monitorato, le informative afferenti le "Privacy Policy" dal sito web www.tiktok.com aggiornate al mese di gennaio 2021, al 4 agosto 2023 ed al 22 marzo 2024. Da esse si evidenzia che il titolare del trattamento dei dati personali, per il caso in esame, è la società Tik Tok PTE Limited con sede in Singapore "1 RAFFLES QUAY #26-10, SOUTH TOWER, SINGAPORE 048583" codice societario UEN 201719908M (cfr. visura estratta dalla camera di commercio di Stato denominata ACRA).

CONSIDERATO

che le sopra citate attività istruttorie e gli accertamenti svolti hanno evidenziato, con riferimento alla piattaforma TIKTOK, che:

- i dati anagrafici dichiarati dall'utente in fase di registrazione sulla piattaforma TIKTOK PTE limited non sono soggetti a verifica di alcun tipo e pertanto la veridicità di quanto dichiarato dall'utente non è riscontrata dal titolare del trattamento;
- il sistema non è in grado di verificare l'età anagrafica dell'utente e nemmeno l'appartenenza a una fascia di età compatibile con la fruizione dei servizi erogati;
- non è stata rilevata alcuna idonea misura di controllo volta ad evitare l'accesso alla piattaforma da parte di soggetti di minore età;
- i contenuti, liberamente accessibili, non sono soggetti ad alcuna verifica in relazione all'età dei soggetti che accedono alla piattaforma;
- l'accesso alla piattaforma TIKTOK è possibile anche per il tramite di strumenti diversi dalla registrazione a TIKTOK e, anche in tale ipotesi, non viene effettuata alcuna verifica sull'età dei soggetti che vi accedono;
- si è accertato che, l'accesso alla piattaforma è possibile anche mediante un account messo a disposizione da altri operatori, quali ad esempio GOOGLE, FACEBOOK, APPLE e TWITTER, in relazione ai quali TIKTOK deve affidarsi alla veridicità dei dati dichiarati a terzi, non essendo stato rilevato alcun sistema di trasmissione dei dati anagrafici di registrazione forniti dall'utente ai suddetti operatori. Alla stregua di tale evenienza, si manifestano criticità accedendo e registrandosi tramite un codice inviato ad una mail o ad un numero di utenza cellulare, per l'autenticazione, in relazione ai quali TIKTOK non può entrare in possesso delle anagrafiche dell'utenza mobile o dei dati di registrazione



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43- 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 883154 – e-mail: segreteria.ufficio@agdpd.sm
www.garanteprivacy.sm



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

in fase di attivazione di un account di posta elettronica personale selezionato tra gli operatori disponibili in rete.

RITENUTO

- che l'attività istruttoria espletata ha permesso di accertare che il titolare del trattamento non adotta alcuno strumento idoneo a verificare l'età dei soggetti che si registrano e accedono alla piattaforma, né risulta adottata alcuna idonea modalità di verifica e rilevazione circa eventuali dichiarazioni mendaci rese dall'utente in fase di registrazione e accesso alla piattaforma e, pertanto, il titolare del trattamento non risulta essersi adoperato per verificare adeguatamente che il consenso sia prestato o autorizzato da utenti maggiori di anni 16, o - in caso di utenti minori di anni 16 - dal titolare della potestà genitoriale sul minore.
- che non essendo adottato alcun sistema di verifica dell'età dell'utente in fase di registrazione, lo stesso, anche se di età giovanissima, può agevolmente accedere ad ogni contenuto della piattaforma con conseguenze e rischi potenzialmente di estrema gravità. Inoltre, in difetto di qualsivoglia valido consenso, i dati personali dei più giovani vengono resi accessibili da parte di terzi. Nel contempo, gli stessi minori accedono liberamente ai dati personali di altri minori e possono liberamente reperire sulla piattaforma contenuti il cui accesso è per legge inibito ai più giovani.

CONSIDERATO

- che la società TikTok PTE Ltd, di proprietà della società Bytedance Ltd (Cayman), presenta un fatturato di circa 60 mld di dollari (2021), 80 mld di dollari (2022) e 120 mld di dollari (2023) (dati ACRA),
- che nella Repubblica di San Marino, il numero di interessati potenzialmente esposti al trattamento illecito da parte di Tik Tok PTE Ltd è di 4.886 minori di anni 16 (dati Ufficio Statistica della Repubblica di San Marino - marzo 2024),
- che la percentuale di minori che utilizza i social network, secondo quanto indicato nel XIV Atlante dell'Infanzia anno 2023, potrebbe raggiungere l'80-90% del totale;

Tutto quanto considerato e premesso l'Autorità Garante, nella riunione del 04 luglio 2024, alla quale hanno preso parte il Dott. Umberto Rapetto, Presidente, l'Avv. Elia Santi, Vice Presidente e Segretario Verbalizzante e l'Avv. Patrizia Gigante, Componente,

CONTESTA

**a TikTok Pte Limited, in persona del legale rappresentante *pro tempore*
con sede in 1 Raffles Quay #26-10, South Tower, Singapore 048583**

- 1) la violazione dell'art. 7, comma 1, della Legge 21 dicembre 2018 n. 171, per aver trattato illecitamente, con riguardo all'offerta diretta di servizi della società



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43- 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 883154 - e-mail: segreteria.ufficio@agdpd.sm
www.garanteprivacy.sm



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

- dell'informazione ai minori, dati personali di minori di anni 16 in difetto di consenso prestato o autorizzato dal titolare della potestà genitoriale;
- 2) la violazione dell'art. 7, comma 2, della Legge 21 dicembre 2018 n. 171, per non essersi adoperata in ogni modo ragionevole per verificare che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della potestà genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili;

INTIMA

ai sensi dell'art. 59, comma 2, lettera d), della Legge n. 171/2018, alla società Tik Tok PTE Ltd, nel ruolo di titolare del trattamento,

- di uniformare i trattamenti alle disposizioni dell'ordinamento sammarinese, in particolare sospendendo ogni attività in violazione a quanto contestato e adoperandosi per verificare che nei casi di soggetti minori di anni 16 (sedici) il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della potestà genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili,
- conseguentemente di darne riscontro evidenziando le tecniche correttive adottate per l'efficace superamento delle criticità costituenti oggetto della violazione contestata.

INGIUNGE

il pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa di euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00), per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 21 dicembre 2018 n. 171, punita dall'art. 72, comma 1, della legge 21 dicembre 2018 n. 171, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di notifica, tenuto conto dell'ammontare massimo pari al 2% del fatturato totale annuo del gruppo societario.

Ai fini dell'applicazione della sanzione, ai sensi dell'articolo 59, comma 2, lett. i), in combinato disposto con l'art. 73, comma 5, della Legge n. 171/2018, questa Autorità ha valutato le seguenti circostanze:

- riguardo alla lettera a) dell'art. 73, comma 5, considera che il numero degli interessati minori di anni 16, aventi potenziale accesso alla piattaforma TikTok, esposti ad un trattamento illecito dei dati personali, ammonta potenzialmente a n. 4.886 soggetti minori di anni 16, numero assai elevato in rapporto alla popolazione complessiva della Repubblica di San Marino, pari a 33.932 abitanti;
- riguardo alla lettera b) dell'art. 73, comma 5, (*carattere doloso o colposo della violazione*), gli esiti delle molteplici verifiche effettuate nel periodo 2021-2024 attestano che i comportamenti tenuti dalla società TikTok Pte Limited siano dettati da negligenza, superficialità, assenza di rigore, dunque siano di carattere volutamente colposo, avendo sistematicamente omesso di adottare sistemi idonei a garantire un efficiente controllo dell'età dei minori;



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43- 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 883154 - e-mail: segreteria.ufficio@agpdp.sm
www.garanteprivacy.sm



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**



- riguardo alla lettera c) dell'art. 73, comma 5, (*misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati*), questa Autorità ha preso atto che la società TikTok Pte Limited non ha provveduto in alcun modo a fornire spiegazioni sull'eventuale adozione di misure poste in essere per attenuare il danno subito dagli interessati, né risultano apprezzabili cenni riferibili alla pianificazione di future soluzioni;
- riguardo alla lettera d) dell'art. 73, comma 5, (*grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli articoli 27 e 33*), questa Autorità constata la piena ed esclusiva responsabilità degli organi della società TikTok Pte Limited, in relazione alla mancata adozione di ogni idonea soluzione, e di idonee misure tecniche e organizzative, essendo queste nella loro totale disponibilità tecnica ed organizzativa;
- riguardo alla lettera f) dell'art. 73, comma 5, (*grado di cooperazione con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi*), questa Autorità ha preso atto della condotta di TikTok Pte Limited, che non ha in alcun modo ottemperato al Provvedimento n. 1/bis del 18 febbraio 2021, con il quale è stata deliberata l'apertura di un procedimento istruttorio nei suoi confronti e sono stati chiesti chiarimenti in merito all'esistenza di misure di controllo volte a verificare l'età dell'utente che intende registrarsi alla piattaforma social in questione, manifestando totale assenza di cooperazione;
- riguardo alla lettera g) dell'art. 73, comma 5, della Legge n. 171/2018 (*categorie di dati personali interessate dalla violazione*), l'istruttoria ha evidenziato che - alla luce della mole di dati di cui trattasi - possano essere trattati, in assenza di valido consenso, anche particolari categorie di dati personali riferibili a minori di anni 16, ossia, n. 4.886 potenziali soggetti;
- relativamente alla lettera h) dell'art. 73, comma 5, (*maniera in cui l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione*), questa Autorità ha avviato l'attività istruttoria d'ufficio -in assenza di qualsivoglia notifica di violazione da parte del titolare del trattamento, a seguito dei fatti di cronaca che, nel gennaio 2021, hanno visto il decesso nel territorio italiano di una minore nel contesto di un fenomeno di "challenge" tra giovanissimi che utilizzavano la piattaforma TIKTOK;
- relativamente alla lettera i) dell'art. 73, comma 5, (*provvedimenti di cui all'articolo 59, comma 2, nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione relativamente allo stesso oggetto, il rispetto di tali provvedimenti*), questa Autorità rileva l'elevata gravità del comportamento tenuto, per l'inottemperanza alla richiesta di informazioni e documentazione formulata tramite il provvedimento istruttorio n. 1bis/2021 al quale la società TikTok Pte Limited non ha in alcun modo dato riscontro.

Handwritten signature



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43- 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 883154 – e-mail: segreteria.ufficio@agpdp.sm
www.garanteprivacy.sm



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

CONSIDERATA

l'eccezionale gravità delle violazioni di cui trattasi, si dà atto che ricorrono le condizioni per escludere l'applicazione della procedura di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 73 della Legge n. 171/2018, in ossequio a quanto previsto dal comma 4 della medesima norma, tenuto conto anche dei seguenti ulteriori dati di fatto:

- *la durata della violazione e il concreto pericolo di reiterazione, essendo la violazione tutt'ora in corso, nonostante il tempo trascorso dall'apertura dell'istruttoria e dai primi accertamenti;*
- *le dimensioni della società TIK TOK Pte Ltd, presente in tutto il mondo con fatturati di circa 120 mld di dollari (2023);*
- *il numero dei soggetti interessati - 4886 minori di anni 16 sammarinesi - assai elevato in rapporto alla popolazione complessiva dello Stato;*
- *i riflessi, anche potenziali, sulla reputazione nazionale in ordine alla capacità della Repubblica di San Marino di proteggere adeguatamente i dati personali dei minori;*

INFORMA

ai sensi dell'art. 73, comma 6, della Legge 21 dicembre 2018 n. 171 e dell'art. 33 della Legge 28 giugno 1989 n. 68 e s.m.i., che il contravventore, cui è stata comminata una sanzione amministrativa dagli organi della Pubblica Amministrazione, ha **facoltà di oblazione mediante pagamento nel termine di 20 giorni della metà della misura minima o unica della sanzione pecuniaria prevista dalla legge, pari a euro 1.750.000,00 (unimilionesettecentocinquantamila/00).**

Ai sensi dell'articolo 34 della Legge n. 68/1989, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata se il pagamento avviene dopo 6 mesi dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento, per un importo cioè pari a euro 7.000.000,00 (settemilioni/00).

Qualora il contravventore non provveda al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro 6 (sei) mesi, si procederà all'esecuzione coattiva, secondo quanto previsto della Legge n. 70/2004, successive modifiche e integrazioni.

Il pagamento della presente ingiunzione dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario:

- **IBAN SM 81 K03225 09800 000010006039**
- **Ecc.ma Camera Repubblica di San Marino**
- **Codice area 225**
- **Causale 592**
- **Indicare nel Bonifico il numero e la data del Provvedimento**



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43- 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 883154 – e-mail: segreteria.ufficio@agpdp.sm
www.garanteprivacy.sm



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 70, comma 1, della Legge n. 171/2018 avverso i provvedimenti sanzionatori emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali è ammesso il ricorso giurisdizionale al Giudice Amministrativo entro giorni sessanta dalla notifica.

Dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa dovrà esserne data notizia all'Autorità Garante, facendo pervenire l'attestazione del versamento presso la sede della medesima Autorità.

San Marino, 04 luglio 2024

**Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali**

Il presente provvedimento è inviato a:

TIKTOK PTE LIMITED
1 RAFFLES QUAY
#26-10, SOUTH TOWER,
SINGAPORE 048583



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43- 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 883154 – e-mail: segreteria.ufficio@agpdp.sm
www.garanteprivacy.sm